

Il Titolo V. Allo Stato le norme generali, alle autonomie quelle di dettaglio

Ambiente, cultura e turismo: le Regioni riconquistano potere

Eugenio Bruno

ROMA

Lo spettro principale sembra allontanato: le materie concorrenti non torneranno. Ma resta elevato il rischio che la nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni possa mantenere alto il tasso di litigiosità costituzionale. Almeno a giudicare dai cinque emendamenti dei relatori dedicati alla riscrittura del titolo V. In base ai quali - per alcune funzioni - la legge statale dovrà fissare le «disposizioni generali e comuni» mentre quella regionale dovrà provvedere all'«organizzazione» (turismo), alla «valorizzazione» (beni ambientali) o alla «disciplina» (attività culturali).

Alla fine la ripartizione del "chi fa che cosa" disposto dall'articolo 117 della Costituzione che verrà fuori dall'accoglimento delle modifiche concordate ieri non è molto differente dalla spartizione dei compiti che è venuta fuori dalla riforma del 2001 e che tanto contenzioso ha generato.

Nell'ottica di riequilibrare l'impianto complessivo del ddl a vantaggio dei governatori le modifiche messe a punto da Anna Finocchiaro (Pd) e Roberto Calderoli (Lega) aumentano i campi di potestà esclusiva dello Stato in cui le Regioni avranno comunque il diritto di dire la loro.

Alla «pianificazione» del territorio regionale e della mobilità interna, alla «dotazione infrastrutturale», all'«organizzazione» dei servizi alle imprese di quelli scolastici oppure di quelli sanitari e sociali si sommano una serie di nuovi ambiti su cui le Regioni potranno infatti legiferare. Si tratta della «programmazione» sui predetti servizi sanitari e sociali, della «promozione» dello sviluppo economico in ambito locale o del diritto allo studio (anche universitario), della «disciplina» delle attività culturali, della «valorizzazione» dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, della «valorizzazione e organizzazione» del turismo e della «regolazione, sulla base di ap-

posite intese concluse in ambito regionale» delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica.

Al contempo anche lo Stato vedrà definire meglio alcuni suoi poteri esclusivi. Ad esempio sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico che dovrà «assicurare l'uniformità sul territorio nazionale». Sempre in tema di competenze statali, va poi segnalata la scomparsa dall'articolo 117 dell'ordinamento «degli enti di area vasta». Una cancellazione che, abbinata alla conferma dell'eliminazione del termine Province dalla carta fondamentale, potrebbe rendere più semplice e definitivo il superamento delle amministrazioni provinciali. Stato che continuerà ad avere il potere sostitutivo per tutelare «l'unità giuridica o economica della Repubblica» o «l'interesse nazionale».

Completano il quadro delle novità alla voce titolo V, da un la-

to, l'inserimento sulla spinta dell'Ncd dei costi standard nell'articolo 119 sul federalismo fiscale. Grazie alla previsione che le funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane siano finanziate integralmente sulla base di «indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno». E, dall'altro, la precisazione che le autonomie potranno indebitarsi solo per finanziare spese di investimento e a condizione che ci sia un piano di ammortamento e l'equilibrio di bilancio per gli enti di ciascuna Regione esaminati nel loro complesso. Con il divieto espresso per lo Stato di garantire tali prestiti.



Peso: 10%